

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2259 del 12/07/2016
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - ALLEVAMENTO HEARTBROKEN DI MONTANARI PAMELA & C. s.a.s. Società Agricola - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO ANIMALI DI RAZZA CANINA E DA AFFEZIONE IN GENERE - NELL'IMPIANTO SITO IN S.ANTONIO (RA) - VIA FIUMETTO, 9/d.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2339 del 12/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - ALLEVAMENTO HEARTBROKEN DI MONTANARI PAMELA & C. s.a.s. Società Agricola - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO ANIMALI DI RAZZA CANINA E DA AFFEZIONE IN GENERE - NELL'IMPIANTO SITO IN S.ANTONIO (RA) - VIA FIUMETTO, 9/d.

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 03/05/2016 (pervenuta al protocollo generale di Arpae in data 9/05/2016, pratica nr. 15129/2016), dalla società Allevamento Heartbroken di Montanari Pamela & C. s.a.s. società agricola (P.IVA 02342100399), avente sede legale e dell'impianto in S.Antonio (RA), via Fiumetto, 9/d, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corso d'acqua superficiale, mediante sistema di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore,

con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Ravenna) emerge che:

- l'istanza è relativa al rinnovo dell'autorizzazione (rilasciata dal Comune di Ravenna, prot. n. 98444/2012) allo scarico di acque reflue domestiche in corso d'acqua superficiale, mediante sistema di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale, derivanti dall'attività di allevamento di animali di razza canina e da affezione in genere, di consistenza inferiore a 50 AE;
- il legale rappresentante della società dichiara nell'istanza AUA che non sono state apportate modifiche quali-quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 3/05/2016, comunicazione del SUAP all'interessato datata 05/05/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013 (PG 6186 del 26/05/2016);
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 7495, del 22/06/2016) il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ravenna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della società Allevamento Heartbroken di Montanari Pamela & C. s.a.s., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di allevamento di animali di razza canina e da affezione in genere, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Allevamento Heartbroken di Montanari Pamela & C. s.a.s. società agricola (P.IVA 02342100399), avente sede legale e dell'impianto in S. Antonio (RA), via Fiumetto, 9/d, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corso d'acqua superficiale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale.  
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in corso d'acqua superficiale di acque reflue domestiche. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
  - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
  - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**CONDIZIONI:**

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di allevamento di animali di razza canina e da affezione in genere, origina acque reflue domestiche, che vengono scaricate in corso d'acqua superficiale, mediante sistema di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale.

Il numero degli abitanti equivalenti complessivo dell'insediamento risulta essere di 14 AE (n. 6 AE derivanti dall'abitazione e n. 8 AE derivanti dall'allevamento).

Le acque reflue domestiche derivanti dall'allevamento e dalla casa del custode sono trattate preventivamente all'interno di degrassatori e fosse biologiche, successivamente inviate ad una fossa Imhoff della capacità di 3.500,00 l e da qui, ad un sistema di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale, delle dimensioni di 42,50 mq. Le acque reflue domestiche così trattate vengono scaricate, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento in acque superficiali.

Presso l'insediamento è presente anche una piscina. Le acque di contro lavaggio dei filtri vengono immessi tramite rete fognaria nella fossa Imhoff di capacità pari a 3.500,00 l per poi subire ulteriori trattamenti di depurazione previsti a termini di legge, mentre le acque di svuotamento della piscina sono dotate di una rete fognaria dedicata, priva di qualsiasi sistema di trattamento. Tali acque sono scaricate in acque superficiali attraverso un secondo pozzetto di prelevamento.

I sistemi di trattamento previsti dall'insediamento ed i relativi dimensionamenti, sono conformi a quanto previsto dalla tabella A della deliberazione della Giunta regionale nr. 1053/03 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla deliberazione stessa, in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti (14 AE).

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

**PRESCRIZIONI:**

Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'abitazione/attività a disposizione degli organi di vigilanza;

Tenuto conto del fatto che il corretto funzionamento del sistema di fitodepurazione dipende dal comportamento e dallo sviluppo delle piante messe a dimora, è preferibile utilizzare essenze già ben sviluppate e prevederne periodica manutenzione (es. rimozione e sostituzione dei vegetali morti).

Deve essere ridotto al minimo lo scarico in fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.).

Occorre limitare al massimo l'ingresso di acque meteoriche nella vasca di fitodepurazione ponendo particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante, oppure prevedere piccoli argini perimetrali.

Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazione qualitative dello scarico deve essere comunicata ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna, Via Alberoni, 21 ed al Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna, Piazzale Farini, 21 e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

*Firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**